

OGGETTO: Attribuzione indennità di risultato al Segretario comunale riferita all'anno 2015.

Ai sensi dell'art. 14 del Tullroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, si assenta il Segretario comunale. Ne assume provvisoriamente le funzioni l'assessore Paolo Vielmetti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il giorno 15 giugno 2001 l'APRAN ha sottoscritto in via definitiva l'accordo per la valutazione dei segretari comunali e comprensoriali previsto dall'art. 94 del CCPL 8 agosto 2000;

Visto il comma 5, dell'art. 1, dell'accordo soprarichiamato, il quale stabilisce che la valutazione relativa all'anno 2001 venga effettuata entro il mese di marzo 2002 e che l'importo venga erogato entro il mese di maggio 2002, e così via per gli anni successivi;

Visto il successivo comma 6 dell'art. 1 dell'accordo di cui trattasi, il quale stabilisce che per le segreterie convenzionate la retribuzione di risultato venga ripartita proporzionalmente in rapporto all'orario convenzionato e la relativa valutazione venga effettuata dalle rispettive giunte per la quota di propria competenza;

Richiamato inoltre il successivo art. 7 il quale prevede che per i Segretari che abbiano prestato servizio presso enti diversi la valutazione e l'erogazione della relativa retribuzione di risultato verrà effettuata da ciascun ente per la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati;

Precisato che l'indennità in argomento è stata liquidata fino a tutto il 31.12.2014 (vd. delibera giuntale nr. 40 dd. 07/05/2015), e che pertanto risulta da erogare l'indennità per l'esercizio 2015, esercizio durante il quale il Segretario comunale ha prestato servizio anche presso il Comune di Nanno nel periodo andante dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (vd. delibera nr. 54 dd. 07/07/2015 e successiva proroga) secondo una ripartizione della spesa nella misura di 28/36 a carico del Comune di Denno e di 8/36 a carico del Comune di Nanno corrispondenti ad 8 ore settimanali distribuite su 2 mezze giornate;

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 69 dd. 28 dicembre 2004 con cui si è provveduto a definire i parametri di valutazione dell'operato del Segretario comunale, relativamente agli anni 2004 e seguenti fino a nuova diversa disposizione;

Precisato altresì che l'accordo per l'area della dirigenza e dei segretari comunali, siglato il 22/10/2008 di rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il biennio economico 2008-2009, ha modificato l'art. 98 del CCPL 27.12.2005 portando con decorrenza dal 1° gennaio 2008 la retribuzione di risultato riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia e alla realizzazione dei compiti istituzionali, fino ad un massimo di Euro 4.738,00 per i segretari dei Comuni di classe IV con più di due anni di servizio, come nel caso del Segretario in servizio presso questo Comune; per il 2011 e 2012 detto limite massimo è stato rideterminato in Euro 5.893,70 in virtù dell'accordo 2/05/2012, a partire dal 2013 detto aumento è venuto meno;

Richiesta, ognuna per la propria parte, la valutazione all'Amministrazione di Denno e all'Amministrazione di Nanno, quest'ultima espressa con lettera del Sindaco dd.31/12/2015 prima che il Comune si fondesse nel Comune di Ville d'Anaunia a partire dal 1° gennaio 2016;

Vista la valutazione del Comune di Denno espressa sulla base dei punteggi attribuiti e derivanti dalla scheda di valutazione redatta e sottoscritta dal Sindaco, in atti, che comporta l'attribuzione dell'importo, massimo erogabile, di Euro 4.738,00 quale indennità di risultato, per l'anno 2015, da liquidarsi alla dott.ssa Tiziana Franzoi; nella succitata nota del Comune di Nanno

si invita il Comune di Denno alla liquidazione, per la propria parte, della retribuzione di risultato senza riduzioni;

Richiamato il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con delibera giunta nr. 19 di data 05/04/2016;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del personale dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 2/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del TULLRROC dagli estremi soprariportati, del Responsabile del Servizio Finanziario mentre non necessita nel caso di specie il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. **Di approvare** per quanto in premessa, la scheda di valutazione finale del Segretario comunale, a valere per l'anno 2015, comportante l'assegnazione di una retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 98 del C.C.P.L. per l'area dei segretari comunali, pari ad annui Euro **4.783,00** al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, da proporzionare al periodo di servizio presso il Comune di Denno (per 6 mesi esclusivo, per gli altri 6 mesi nella misura di 28/36); la parte rimanente corrispondente a 6 mesi nella misura di 8/36, viene posta a carico del Comune di Nanno che pure ha concordato sulla corresponsione della retribuzione in misura intera.
2. **Di impegnare** la spesa di cui sopra, esclusi gli oneri riflessi, al bilancio di previsione 2016 cap. 66 intervento 1010201 che presenta sufficiente disponibilità; l'erogazione al beneficiario avverrà secondo i nuovi principi dell' "armonizzazione contabile".
3. **Di richiedere** al Comune di Nanno ora confluito nel nuovo Comune di Ville d'Anaunia il rimborso della quota di competenza pari Euro 531,45 oltre agli oneri riflessi.
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROC sopracitato.
5. **Di comunicare** ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dal predetto art. 79, comma 2, del TULLRROC.
6. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, comma 5, del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.